

DOPO HEGEL. TOTALITÀ E SOCIETÀ

FRANCESCO VALAGUSSA

Università Vita-Salute San Raffaele

Facoltà di Filosofia

valagussa.francesco@hsr.it

ABSTRACT

The present article addresses the question of the relationship between the Constitution of the State and the freedom of the individual in the light of the recent book by professor Giuseppe Duso *Libertà e Costituzione in Hegel*, an essay regarding Hegel's political thinking and particularly on his Philosophy of Right. By trying to sum up Hegel's complex argument about sovereignty and government, this article aims to highlight an historical and theoretical problem: with the end of the *Jus Publicum Europaeum* something has changed in the conceiving of the relation between State and civil society. It seems nowadays very hard to figure out government without sovereignty because of the difficult to imagine a political functioning within the "totality" brought about by the age of globalization and by the crisis of the national States.

KEYWORDS

Government, Constitution, Hegel, Society, Representation

“Chi deve fare la costituzione?” è una domanda insensata per Hegel¹. «Essa presuppone che non esista una costituzione, che, quindi, stia insieme una semplice moltitudine atomistica di individui»². Nel § 98 dell'*Enciclopedia* il “principio atomistico” costituisce il punto di vista moderno che riduce lo Stato al «rapporto esteriore del contratto»³. E il problema ritornerà in conclusione del § 540, dove si denuncia ogni tentativo di separare astrattamente lo spirito di un popolo dalla sua costituzione⁴. La storia non ha mai visto il “*Machen einer*

¹ Cfr. G.W.F. Hegel, *Philosophie des Rechts*, § 273, in *Werke*, a cura di E. Moldenhauer e K.M. Michel, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970, vol. VII, p. 439. Tr. *Lineamenti di filosofia del diritto*, a cura di F. Messineo, Laterza, Bari 19792, p. 272.

² *Ibidem*.

³ *Id.*, *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften*, § 98, in *Werke*, cit., vol. VIII, p. 206. Tr. *Enciclopedia delle scienze filosofiche*, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 2000, p. 253.

⁴ *Ivi*, § 540, vol. X, p. 336. Tr. p. 851.

Konstitution”, ma sempre e soltanto la “*Entwicklung einer Verfassung*” – lo slittamento è decisivo anche sul piano terminologico⁵.

La costituzione non viene “fatta”, sottintendendo che vi sia un soggetto concepibile come “autore astratto” rispetto al proprio oggetto; piuttosto la *Verfassung* si sviluppa, nel senso che la presa di consapevolezza da parte dello spirito di un popolo toglie il viluppo, l’in sé, e lo porta a rappresentazione⁶, al per sé. In questo § 273 dei *Lineamenti* Hegel sferra nei confronti del giusnaturalismo un attacco orchestrato su due fronti: a) per un verso si contesta il presupposto della moltitudine atomistica, b) per l’altro verso si critica il principio di rappresentanza, inteso come frutto di una teoria della società, di una elaborazione teorica che si rivela strutturalmente incapace di impostare un’autentica riflessione speculativa.

a) In primo luogo ciò che si riteneva essere un presupposto si rivela a sua volta – come sempre nel movimento hegeliano – un prodotto del pensiero: la “moltitudine atomistica” è un costrutto logico ottenuto facendo astrazione da ogni vincolo sociale⁷, e dunque *pone prima* tutti questi legami effettivi per *poi negarli*; quella che vorrebbe essere una sorta di *immacolata concezione* del singolo atomo si è già macchiata della strage di ogni nesso reale.

b) In secondo luogo Hegel mostra i limiti di quello che si può chiamare il “dispositivo della rappresentanza”, ma – anche per ragioni storiche – il terreno di scontro privilegiato non è più la sponda inglese, bensì quella francese. L’impossibilità di scindere il popolo dalla sua costituzione non è soltanto un principio “logico”, ma piuttosto un’istanza storico-concettuale. Hegel ha in mente chiaramente la Rivoluzione francese, e nello specifico la dialettica che si instaura tra volontà generale e sua rappresentanza. La volontà generale è un potere immane, la libertà assoluta, «che cancella entro se stessa ogni differenza e ogni sussistere della differenza»⁸. Ci troviamo al cuore della concezione politica moderna: la libertà assoluta, pur concepita in maniera ancora sostanzialmente astratta, costituisce il principio inamovibile della modernità. Persino

⁵ Sull’irriducibilità della *Verfassung* hegeliana alla *Konstitution* di stampo liberale e ottocentesco cfr. G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, Franco Angeli, Milano 2013, p. 219.

⁶ Dove rappresentazione (*Vorstellung*) assume un significato che accompagna l’intero sviluppo dello spirito, totalmente differente rispetto alla moderna “rappresentanza” (*Vertretung*). Si riprendono qui rapidamente alcuni passaggi che meriterebbero ben altra trattazione soltanto per mostrare a che livello debba collocarsi la riflessione hegeliana.

⁷ Sotto questo profilo la dipendenza del ragionamento rawlsiano sul velo di ignoranza dalla costruzione logica hobbesiana è pressoché totale. Cfr. J. Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1971. Tr. *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 2002⁸, in particolare pp. 125-129, dedicate al velo di ignoranza.

⁸ G.W.F. Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, in *Werke*, cit., vol. III, p. 437. Tr. *Fenomenologia dello spirito*, a cura di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze 1988⁸, vol. II, pp. 131.

nelle pagine dell'*Estetica* si legge: «epoca moderna, in cui ogni individuo si attribuisce il diritto di avere per se stesso il suo peculiare modo di vedere e di sentire»⁹. Ora, l'astrattezza di tale «assoluta libertà» si realizza *a livello particolare* nell'arbitrio del singolo, ma *a livello universale*¹⁰ produce il problema della «volontà generale»¹¹.

Tale volontà generale, infatti, non trova una figura che la *realizzi*, ossia non trova immediatamente la propria «forma rappresentativa»: nessun singolo individuo, nessun «particolare» sarà all'altezza di quel potere universale e im-mensurabile; d'altra parte nessuna forma costituzionale, nessuna legge determinata sarà capace di esprimere il puro universale. La celebre «furia del dilagare»¹² si sviluppa su un duplice piano: a livello «soggettivo» il Terrore condanna alla ghigliottina i singoli individui; mentre a livello «oggettivo» si assiste alla scrittura e riscrittura frenetica, di anno in anno, della Costituzione francese.

Qualsiasi personalità determinata «cesserebbe in verità di essere autocoscienza universale»¹³. Domina la morte fredda e piatta. La questione del governo – secondo l'Hegel della *Fenomenologia* – nasce in questa piattezza (*Plattheit*)¹⁴ e produce una contraddizione: il governo è sempre e soltanto una fazione, la fazione vincente¹⁵ e qui risiede la necessità del suo declino. Sino a quando il governo è l'atto che esclude gli altri individui¹⁶ – sino a quando vige, cioè, il concetto moderno di rappresentanza – il governo sarà letteralmente incapace di esercitare la sovranità.

⁹ Id., *Vorlesungen über die Ästhetik*, in *Werke*, cit., vol. XV, p. 432. Tr. *Estetica*, a cura di N. Merker e N. Vaccaro, Einaudi, Torino 1997², p. 1257. La cosa si ripropone anche in Id., *Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie*, in *Werke*, cit., vol. XIX, p. 227. Tr. *Lezioni sulla storia della filosofia*, a cura di E. Codignola e G. Sanna, La Nuova Italia, Firenze 1985, vol. II, p. 371: «il principio moderno, che fa punto di partenza l'arbitrio particolare dell'individuo come assoluto».

¹⁰ Qui si adoperano i termini «particolare» e «universale» in senso tecnico, secondo quanto viene articolato nella teoria del giudizio e del sillogismo all'interno della Logica soggettiva nella *Wissenschaft der Logik*.

¹¹ Hegel sottolinea nella *Fenomenologia* come nella volontà generale risulti abolito – appunto – l'intero complesso degli stati sociali entro cui dovrebbe invece articolarsi e organizzarsi l'essenza spirituale del Tutto.

¹² Cfr. *Vorlesungen über die Ästhetik*, cit., vol. XV, p. 432. Tr. vol. II, p. 129.

¹³ G.W.F. Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, in *Werke*, cit., vol. III, p. 435. Tr. vol. II, pp. 128-129.

¹⁴ Hegel parla di «*Plattheit der Silbe*», riferendosi verosimilmente al celebre motto che caratterizzò la Rivoluzione francese: «*La liberté ou la mort*».

¹⁵ Cfr. G.W.F. Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, cit., p. 437. Tr. vol. II, pp. 130-131.

¹⁶ Cfr. *ivi*, p. 436. Tr. vol. II, p. 130.

Infatti – conclude Hegel – dove il Sé è soltanto nella *rappresentazione* della sua *rappresentanza*, ivi esso non è *effettualmente*. Dove esso è presente mediante qualcuno che ne *faccia le veci*, ivi esso non è¹⁷.

Dove c'è il rappresentante del Sé, non c'è il Sé. I *Lineamenti di filosofia del diritto* costituiscono il tentativo più radicale di pensare il governo come «conservazione e produzione continua della costituzione»¹⁸, al di là e al di fuori del principio di rappresentanza. Più in generale si tratta di trovare una forma politica che sia all'altezza dell'assoluta libertà che caratterizza l'individuo moderno. Assolvere tale compito significa stravolgere il «campo semantico» delineato da termini come rappresentanza, sovranità e governo.

Nel recente saggio *Libertà e costituzione in Hegel*, si cerca una chiave di lettura che consenta di apprezzare l'unitarietà del pensiero hegeliano, superando le apparenti contraddizioni che invece sono state variamente rilevate dalla critica, in particolare tra *Grundlinien* e *Ständeschrift*¹⁹, cercando al contrario di interpretare secondo una linea coerente quelle variazioni, soppressioni e integrazioni riscontrabili tra i vari contributi hegeliani, testimonianza di un pensiero vivente nel suo progressivo svilupparsi. Si potrebbe ripercorrere questo attraversamento dei testi enucleando cinque punti nevralgici.

I. La strategia prevede innanzitutto un «ridislocamento» della figura del monarca, per evitare *in primis* alcune sovrapposizioni improprie con concetti quali «rappresentanza» o «sovranità». Dall'analisi testuale, condotta in particolare con riferimento al manoscritto di Wannemann, emerge come «il termine di «rappresentante» non sembrerebbe attribuibile alla funzione del monarca»²⁰: partendo dalla indeducibilità della decisione del monarca, infatti, s'interpreta il celebre «punto sulla i»²¹ più come taglio e momento di scarto²², che non come perfetta e compiuta rappresentazione razionale di quel «tutto» che è lo Stato.

II. Volendo essere ancora più radicali, «per Hegel non ci può essere rappresentazione del tutto, della libertà universale, della volontà generale, ma piuttosto c'è rappresentazione nella realtà del tutto»²³. In definitiva possiamo dire che il monarca infatti «non esprime la realtà del tutto, ma ha all'interno di

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Cfr. G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 229.

¹⁹ Cfr. ivi, pp. 203-204.

²⁰ Ivi, p. 211.

²¹ Cfr. G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, § 280, cit., p. 451. Tr. p. 445.

²² Cfr. G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 212.

²³ Ivi, p. 212.

questa una funzione»²⁴. Né d'altra parte si può pretendere che il monarca coincida con la sovranità *tout court*, che dev'essere intesa, invece, come termine che «tende piuttosto a indicare l'autosufficienza dell'entità politica dello Stato»²⁵.

III. Alla luce di questa chiave di lettura la scomparsa del vocabolo “sovranità”²⁶ nell'*Enciclopedia* del '30 non rappresenta più un sintomo di incoerenza, bensì un riscontro indiretto della bontà dell'interpretazione. Eliminato l'equivoco di una “rappresentanza totalizzante” da parte del monarca, si deve tornare al § 311 dei *Lineamenti*, dove Hegel afferma che l'agire rappresentativo non ha «il significato che uno *sia al posto di un altro*, bensì l'interesse stesso è *realmente presente* nei suoi rappresentanti, così come il rappresentante c'è, per il suo particolare elemento oggettivo»²⁷.

IV. Visto il limite intrinseco alla dinamica del suffragio, si deve reinterpretare il “quadro della rappresentanza” in modo che si faccia carico – per così dire – dello speculativo. Si potrebbe dire allora che «la funzione della rappresentanza è dunque quella di essere mediazione»²⁸, nel senso di quella *cooperazione realizzatrice* (*Mitteilung e Mitwirken*), cosa che si integra perfettamente con la concezione hegeliana del lavoro come «operare di tutti e di ciascuno»²⁹, nei termini in cui era emersa nelle pagine della *Fenomenologia*.

V. A questo punto si può comprendere – e si è costretti a notare – come «tutti i poteri dello Stato hanno una funzione rappresentativa»³⁰ e dunque come il governo debba essere inteso con una portata ben più vasta rispetto a quella normalmente attribuitagli: «il governo come totalità organica si articola in tre momenti essenziali [...]: nella decisione del principe, nel potere particolare del governo, e nella *ständische Representation*»³¹.

Queste rapide coordinate dovrebbero consentire di fare nuova luce sul rapporto che intercorre tra Stato e società civile, soprattutto alla luce del problema della libertà assoluta dell'individuo di contro alla forma-Stato.

²⁴ Ivi, p. 205.

²⁵ Ivi, p. 223.

²⁶ Cfr. ibidem.

²⁷ G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, § 311, cit., p. 480. Tr. 308. Nel prosieguo di questo paragrafo Hegel polemizza proprio contro il principio dell'elezione mediante i molti singoli, in quanto contesto nel quale sopravviene l'indifferenza come protagonista del suffragio.

²⁸ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 217.

²⁹ G.W.F. Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, cit., p. 311. Tr. vol. II, p. 347.

³⁰ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 205.

³¹ Ivi, p. 231.

Nella società civile il gioco degli interessi si mostra nella forma di astratta separatezza: nessuna organicità assicura *a priori* una “dinamica dello scambio” che sia in grado di totalizzare l’insorgere e il differenziarsi degli interessi particolari. Il problema si presenta già nella *Realphilosophie* di Jena: l’individuo non produce per sé ciò di cui ha bisogno, il suo lavoro non è calibrato su se stesso, «non usa più ciò che ha prodotto per sé, bensì il suo prodotto, invece che la realtà della soddisfazione dei suoi bisogni, diviene soltanto la possibilità di questa soddisfazione; il suo lavoro diviene un lavoro formale, astrattamente universale, un lavoro singolo»³². Più precisamente: «Tra la sfera dei bisogni del singolo e la sua attività si inserisce il lavoro di tutto il popolo»³³.

Sul piano del movimento logico caratteristico della dialettica hegeliana, sussiste un chiaro parallelismo tra la formazione della *volontà generale* a partire dalle singole *volontà particolari* e il *lavoro astrattamente universale*, inteso come attività generale in cui si riversano le *attività particolari*. Come tutte le singole volontà particolari confluiscono in quell’immensurabile che è la volontà generale, così i bisogni e gli interessi particolari si riversano nel lavoro universale. Il problema politico di assegnare una forma a quel *mostro immane* che è la volontà generale collima sul piano economico con l’esigenza di assegnare “forma sistematica” a quella «necessità inconsapevole»³⁴ in cui ha luogo la dipendenza cieca del lavoro e dei bisogni di ciascuno dal lavoro e dai bisogni di tutti.

La rosa e la danza³⁵ stanno esattamente qui, dove l’economia trapassa in politica e la politica in economia. Assegnare al processo lavorativo una forma organica, in modo che risulti «l’universale medio sostenitore che sostiene tutti gli individui, per mezzo della potenza di tutto il popolo»³⁶ è quanto si intende per *Aufhebung*. “Toglimento”³⁷ è proprio lo sviluppo delle contraddizioni, è movimento di produzione che non è più circoscritto all’ambito economico, ma diviene effettivamente politico: è sviluppo e produzione della costituzione stessa dello Stato. Questo *Aufhebung* di carattere apparentemente solo economico in realtà coincide con lo svilupparsi della *Verfassung* sul piano politico.

³² G.W.F. Hegel, *Jenenser Realphilosophie I*, a cura di J. Hoffmeister, Meiner, Leipzig 1932, pp. 321-322. Tr. it. p. 58.

³³ Ivi, p. 322. Tr. it. p. 58. Sul tema si veda J. Habermas, *Lavoro e interazione. Osservazioni sulla Filosofia dello spirito jenesse di Hegel*, a cura di M.G. Meriggi, Feltrinelli, Milano 1975.

³⁴ G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, § 236, cit., p. 385. Tr. it. p. 397. Cfr. R. Bodei, R. Racinaro, M. Barale, *Hegel e la economia politica*, a cura di S. Veca, Mazzotta, Milano 1975.

³⁵ G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, cit., p. 26. Tr. p. 18.

³⁶ Id., *Phänomenologie des Geistes*, cit., p. 265. Tr. it. vol. I, p. 294.

³⁷ Accettando questa traduzione, ormai classica in italiano.

Qui dovrebbe avvenire il passaggio dall'astratta libertà del singolo alla libertà concreta, *die Wirklichkeit der konkreten Freiheit*³⁸. Insomma, lo Stato si presenta proprio nel *movimento costituente* dell'*Aufhebung*: a costituirsi nel movimento è esattamente la libertà nella sua concretezza in quanto togliimento dell'astratto (ossia in particolare di ogni concezione atomistica del singolo). Altrimenti detto, «*die öffentliche Freiheit die vernünftige Verfassung ist*»³⁹.

Tralasciando alcune, pur notevoli, “variazioni di assetto” che il pensiero hegeliano inevitabilmente suggerirebbe rispetto all'attuale configurazione politica che caratterizza la democrazia – si pensi in particolare al superamento del mandato imperativo, e più in generale di tutte quelle “astrazioni francesi”⁴⁰ – il punto nevralgico del pensiero hegeliano attraverso il quale ripensare anche la società contemporanea potrebbe essere riassunto in questi termini: «La libertà non è pensata nell'orizzonte logico della relazione *molti-uno*, ma in quella di una entità plurale, in cui di fronte alla funzione del centro stanno i corpi organizzati»⁴¹.

Ora, sarebbe assurdo cucire un vestito su misura alla società contemporanea basandosi sulla sartoria hegeliana: è stato proprio Hegel a scrivere che la storia è *magistra vitae* solo fino a un certo punto, e che i popoli, infatti, mostrano di non aver mai imparato niente dal corso degli eventi storici: «Sotto l'incalzare degli avvenimenti di portata mondiale non giova applicare un principio generale, non giova il ricordo di circostanze analoghe, poiché qualcosa come un pallido ricordo non ha potere contro la vita e la libertà del presente»⁴².

Alla luce del saggio *Libertà e costituzione in Hegel*, si tratterebbe di prendere atto della contraddittorietà storico-concettuale intrinseca al dispositivo

³⁸ Cfr. G.W.F. *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, § 260, p. 406. Tr. p. 246. Il passo è stato giustamente richiamato al termine di G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 246.

³⁹ G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, § 286, ann., cit., p. 457. Tr. p. 287. A proposito di questo passaggio, Duso sottolinea come qui convergano in effetti il ruolo della differenza e quello della mediazione come momenti chiave della articolazione e differenziazione della totalità dello Stato. Cfr. G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 245. Sul tema è recentemente tornato anche B. De Giovanni, *Elogio della sovranità politica*, Editoriale scientifica, Napoli 2015, p. 89: «la soggettività è mediazione fra sostanza e soggetto», collegando immediatamente i *Lineamenti* con la prefazione alla *Fenomenologia dello spirito*.

⁴⁰ Si riporta qui una formula particolarmente felice presente in G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 203.

⁴¹ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 199.

⁴² Id., *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*, in *Werke*, cit., vol. XII, p. 17. Tr. *Lezioni sulla filosofia della storia*, a cura di G. Bonacina e L. Sichirullo, Laterza, Roma-Bari 2004², p. 7.

della rappresentanza moderna⁴³ fondato sul meccanismo uno-molti, allo scopo di concepire una “realtà plurale” che si costituisca tenendo conto del complesso reale di relazioni multilaterali che innerva la “vita di tutti e di ciascuno”. Proprio qui, tuttavia, il vero intoppo è costituito dal problema della sovranità, così come emerge nel § 278 dei *Lineamenti*: l'intera terminologia è calibrata attorno alla figura del monarca e la cosa non risulterà priva di effetti.

L'assoluta libertà del singolo, intesa come arbitrio astratto, rimane agli occhi di Hegel un concetto ineffettuale, una *irrealtà*: la reale libertà vissuta dal singolo non si genera facendo astrazione dalle sue “relazioni”, bensì *si costituisce* proprio nella concretezza in cui opera la pluralità dei rapporti. In tal senso lo Stato è il terreno dell'eticità che supera ogni soggettivo punto di vista morale⁴⁴. Ora, come si manifesta *effettualmente* questo superamento della prospettiva astratta in vista del concreto? Una dimostrazione soltanto “logica” non sarebbe all'altezza della sintesi storico-concettuale che innerva l'intera dialettica. Dove e come in Hegel il singolo si trova inevitabilmente costretto a *verificare* e a prendere atto dell'ineffettualità del concetto di libertà autocentrata nell'individuo? Qui appunto si deve tornare al § 278.

Nella condizione di pace, le cerchie e gli affari particolari attendono all'appagamento dei loro affari e fini particolari; [...] ma nella condizione di necessità, sia interna o esterna, è la sovranità, nel cui semplice concetto si fonde l'organismo esistente nelle sue particolarità, e alla quale è affidata la salvezza dello Stato, col sacrificio di queste, che altra volta erano privilegiate⁴⁵.

In un periodo di pace, il singolo individuo può davvero illudersi di essere “assolutamente libero” in se stesso, prescindendo dalle relazioni reali, che pure sfrutta ampiamente per la soddisfazione dei propri bisogni; ma in “condizioni di necessità” l'illusione non può reggere, perché il particolare viene sacrificato in nome della totalità. La guerra costituisce quella “differenza” nella quale il singolo percepisce la propria singolarità, la propria “non-assolutezza” rispetto alla concretezza dello Stato. La concezione hegeliana del rapporto tra società civile e Stato si fonda ancora, infatti, sull'equilibrio degli Stati europei. Davve-

⁴³ Dove “moderna” qui costituisce un autentico pleonasma, perché la fondazione della politica nella *Neuzeit* coincide con l'invenzione hobbesiana della rappresentanza basata sul binomio autore-attore.

⁴⁴ Sulla distanza tra eticità e moralità in Hegel cfr. E. Cafagna, *La libertà nel mondo. Etica e scienza dello Stato nei “Lineamenti di filosofia del diritto” di Hegel*, Il Mulino, Bologna 1998.

⁴⁵ G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, § 278, ann., cit., p. 443. Tr. p. 276. Sul tema si è soffermato di recente B. De Giovanni, *Elogio della sovranità politica*, cit., pp. 90-91.

ro qui emerge l'aspetto "etico" dello Stato⁴⁶, nel passo hegeliano sottolineato da Schmitt: «*Eine solche Differenz ist der Feind*»⁴⁷.

Il "nemico" è luogo ove si concepisce l'originarietà della relazione rispetto alla concezione atomistica dell'individuo: di fronte al nemico si delinea l'unitarietà dello Stato, la concretezza che s'impone come "reale" dinnanzi all'astrattezza dei singoli atomi. Senza questa autentica "differenza etica" rimane impossibile *verificare* la superiorità dell'intero sul particolare. *Ma questa "verifica" è ancora possibile nell'orizzonte contemporaneo?*

La questione coinvolge chiaramente il rapporto sussistente tra società civile e Stato, nel senso che investe esattamente il significato di quel binomio notevole presente nell'espressione "economia politica". Facendo il verso al celebre aforisma del generale Von Clausewitz⁴⁸, ne *L'uomo senza qualità* Musil scriverà che «la Guerra è semplicemente la continuazione della pace con mezzi più energici»⁴⁹. Di fronte al panorama attuale si potrebbe addirittura rovesciare l'espressione: la pace è la continuazione della guerra con gli stessi mezzi, nel senso che il principio di concorrenza *militarizza* anche la pace. Davvero sul piano economico sembra essersi realizzato – nel senso storico-concettuale tipico del gergo hegeliano – quel *bellum omnium contra omnes*⁵⁰ di cui parlava Hobbes intendendolo soltanto come presupposto per la sua *teoria* dello Stato.

Per scendere sul terreno propriamente hegeliano, di fronte alle dinamiche economiche, definite "cieche"⁵¹ perché sprofondate nel fine egoistico, lo Stato sbrogliava le contraddizioni, *si* produce come costituzione, anzi si costituisce

⁴⁶ Tale eticità non ha nulla a che fare con l'accusa - mossa variamente ad Hegel da parte del pensiero liberale - di "Stato etico" come irreggimentazione della libertà dei singoli. L'eticità è piuttosto luogo di inveroamento di quella astratta libertà di cui i singoli credono di poter godere a prescindere dalla dimensione statale.

⁴⁷ Cfr. G.W.F. Hegel, *System der Sittlichkeit [Critik des Fichteschen Naturrechts]*, a cura di H.D. Brandt, Meiner, Hamburg 2002, p. 53. Citato in C. Schmitt, *Il concetto di "politico"*, in *Le categorie del "politico"*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972, p. 147.

⁴⁸ Cfr. C. von Clausewitz, *Vom Kriege*, Dümmler, Berlin 1832, p. 28: «*Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln*».

⁴⁹ R. Musil, *Der Mann ohne Eigenschaften*, II, II, § 108, in *Gesammelte Werke*, a cura di A. Frisé, Rowohlt, Hamburg 1978, vol. II, p. 521. Tr. *L'uomo senza qualità*, a cura di A. Frisé, Einaudi, Torino 1997², vol. I, p. 593.

⁵⁰ Cfr. T. Hobbes, *Il Leviatano*, a cura di R. Santi, Bompiani, Milano 2012³, p. 207.

⁵¹ In questo contesto il termine "cieco" non assume un valore dispregiativo. Anzi, la necessità inconsapevole rende in gergo hegeliano il problema che Adam Smith esprimeva riferendosi alla mano invisibile. Cfr. A. Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, a cura di R.H. Campbell e A.S. Skinner, Oxford, Clarendon Press 1979, vol. I, p. 184. Tr. it. *La ricchezza delle nazioni*, a cura di A. Biagiotti e T. Biagiotti, UTET, Torino 1996², p. 376. Sui rapporti tra Hegel e Smith cfr. A. Borso, *Hegel politico dell'esperienza*, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 125-129.

«per abbreviare e mitigare le pericolose convulsioni e la durata del periodo nel quale, sulla via della necessità incosciente, si devono conciliare i conflitti»⁵². Questa “alta disciplina” dello Stato dovrebbe costituire esattamente il “governo della libertà”, o meglio il governo dei singoli interessi atomistici capace di realizzare la libertà, che è libertà del singolo in quanto originariamente compreso nella trama delle relazioni di un popolo.

Insomma, l'autentica sovranità *funziona* trasformando la semplice *Tat* inconsapevole, tipicamente orientata dal cieco interesse del singolo, e proiettandola sull'orizzonte di una vera e propria *Handlung*⁵³. Trasformazione che è già da sempre in atto nella realtà effettuale: è solo mediante un atto di astrazione che l'intelletto può rescindere i nessi concreti e dare luogo alla “*Tat*”; nel movimento di pensiero si riconquista da ultimo quella *Handlung* che in realtà viene *prima del primo* e in tal modo si giunge alla conciliazione di reale e razionale. Il governo, nel senso vasto che abbiamo già menzionato⁵⁴, coincide con l'operare che media le contraddizioni tra interessi particolari, li “toglie”, e li porta su un piano più alto, dove si costituisce lo Stato.

Il passaggio dalla logica uno-molti a un'entità intrinsecamente plurale mantiene il proprio senso in Hegel se s'intende la sovranità appunto come autosufficienza politica dello Stato⁵⁵. Quell'entità autosufficiente potrà essere gestita nell'orizzonte dinamico dei corpi organizzati.

Ma oggi lo Stato non è più in grado di garantire questa autosufficienza politica: le appartenenze sociali e le condizioni professionali create dai meccanismi di interdipendenza economica oggi tagliano trasversalmente le “unità nazionali”, determinando a livello internazionale un *tessuto striato* capace di produrre affinità e discrepanze interne più forti e quasi più “naturali” rispetto alle tradizionali divisioni legate alle identità statali⁵⁶. Questo problema affiora nell'ultima – precisamente nella penultima – pagina⁵⁷ di *Libertà e costituzione in Hegel*, dove l'oltrepassamento della sovranità moderna conduce in due opposte direzioni: per un verso l'aggregazione di Stati e per l'altro la regionalizzazione; si sottolinea allora come queste dinamiche, apparentemente opposte, convergano in realtà manifestando la crisi del congegno della rappresentanza.

⁵² G.W.F. Hegel, *Philosophie des Rechts*, § 236, cit., p. 385. Tr. it. p. 227.

⁵³ Sulla differenza tra *Tat* e *Handlung* si rimanda in particolare a F. Menegoni, *Soggetto e struttura dell'agire in Hegel*, Verifiche, Trento 1993, in particolare pp. 93-98.

⁵⁴ G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 231

⁵⁵ Ricorriamo nuovamente all'espressione presente ivi, p. 223.

⁵⁶ Su questo punto si rimanda a R. Musil, *Der deutsche Mensch als Symptom*, in *Gesammelte Werke*, cit., vol. VIII, p. 1366. Naturalmente la letteratura su questo tema risulta ormai sconfinata.

⁵⁷ Cfr. G. Duso, *Libertà e costituzione in Hegel*, cit., p. 260.

Lo strumento più potente che Hegel offrirebbe per interpretare la società contemporanea risiede nella concezione intrinsecamente plurale dei corpi organizzati, da intendere come sostitutiva dell'orizzonte logico impostato sulla relazione *molti-uno*. Ciò comporterebbe un movimento di abbandono del congegno della rappresentanza in vista di un recupero della mediazione, con l'obiettivo di superare l'astratta contrapposizione tra il Sé e il rappresentante del Sé, inaugurando così un autentico *Mitwirken*. È impossibile pretendere di dettagliare in maniera analitica le forme storiche in cui potrebbe realizzarsi questo trapasso dal principio della rappresentanza – così come si è configurato nel moderno – alla mediazione speculativa, ma si tratta innanzitutto di verificare le ricadute sulla scena contemporanea.

Nella Prefazione alla *Fenomenologia* si trova il celebre aforisma «*das Wahre ist das Ganze*»⁵⁸. Ora, quale sarebbe l'intero nella prospettiva di una gestione intrinsecamente plurale del potere politico? Certamente lo Stato nazionale non sembra più adeguato a rivendicare lo statuto di “interezza”, dunque la stessa sovranità come “autosufficienza politica” dev'essere pensata in un quadro più vasto. Ma quale federazione sarà capace di porsi come “intera” di fronte a una società civile che assume dimensioni globali? Tale “interezza” poteva funzionare, al limite, proprio durante i secoli dello *Jus publicum europaeum*, in cui ciascuno Stato costituiva per così dire un “tutto”, di contro ad altre nazioni. Quali “dimensioni” dovrà assumere oggi l'interezza?

La domanda intercetta proprio la dinamica della mediazione: le cerchie *limitate* della vita civile⁵⁹ si organizzano in gruppi e si costituiscono articolandosi in cerchie di cerchie; ma quale sarà il loro terreno operativo, quali porzioni di territorio dovranno essere attraversate dalla mediazione, quali escluse? Il compito della mediazione qui si annuncia davvero “sconfinato”.

La gestione intrinsecamente plurale del potere può prescindere dal *problema dell'intero*? Anche soltanto dando una rapida occhiata alla tavola kantiana delle categorie, relativamente alla quantità si legge: unità, pluralità, totalità⁶⁰. Nella misura in cui una *pluralità* si concepisce come *una* pluralità, ha luogo l'intero. E l'intero qui non può essere derubricato a questione di poco conto, perché soltanto alla luce dell'intero l'astratta libertà del singolo si concretizza nell'autentica libertà che tiene conto dei vincoli reali ed effettivi. Ma quali sono i confini di questo intero? Sino a dove dovrà estendersi la cerchia delle cerchie

⁵⁸ Cfr. G.W.F. Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, cit., p. 24. Tr. p. 15.

⁵⁹ Id., *Philosophie des Rechts*, § 247, cit., vol. VII, p. 391. Tr. 232.

⁶⁰ Cfr. I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, B 106 / A 80, in *Werke*, a cura di W. Weischedel, WBG, Darmstadt 1983, vol. III, p. 118. Tr. *Critica della ragione pura*, a cura di G. Colli, Adelphi, Milano 2001³, p. 113. Ma la cosa trova piena conferma, anzi una vera e propria radicalizzazione, nel pensiero hegeliano.

per mediare e dunque “togliere” le contraddizioni, ora che il singolo manifesta interessi e bisogni in un mercato globale? Quando diciamo di voler passare dal paradigma uno-molti a *una* realtà intrinsecamente plurale, possiamo dire di aver davvero superato il problema dell’unità?

Già Foucault notava come l’*homo oeconomicus* si collocasse in un campo di immanenza che sarebbe stato impossibile attraversare o totalizzare⁶¹. *La mediazione realizza il costituirsi della pluralità*: ma la mediazione può prescindere dalla totalizzazione?

⁶¹ M. Foucault, *Naissance de la Biopolitique*, a cura di F. Ewald e A. Fontana e M. Senellart, Gallimard/Seuil, Paris 2004, p. 281. Tr. *Nascita della biopolitica*, a cura di M. Berani e V. Zini, Feltrinelli, Milano 2012, p. 227.